

SCHEMA TECNICA Nuova Sabatini

D. interm. 25.01.2016, Circolare Mise 14036 del 15.02.2017, Art. 11-ter
D.L. n. 73/2021

PREMESSA

Si tratta di una misura che intende facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese al fine di rendere il sistema produttivo nazionale maggiormente competitivo. Introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 69/2013, Il 2 giugno 2021 -a causa dell'avvenuto esaurimento dei fondi- era stato chiuso lo sportello per la presentazione delle domande; in seguito, quest'ultimo è stato riaperto con Decreto Direttoriale del 2 luglio 2021 a seguito dello stanziamento di nuove risorse da parte dell'art. 5, comma 2, D.L. 99/2021 poi confluito nell'art. 11-ter del D.L. Sostegni bis in sede di conversione.

RISORSE FINANZIARIE

425 milioni di euro

OGGETTO E BENEFICIARI

L'agevolazione si compone di un finanziamento concesso da banche/intermediari finanziari aderenti ad una determinata convenzione¹ e di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

Beneficiari sono le MPMI che al momento della presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
- non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non sono "imprese in difficoltà"²

¹ Sulla quale si veda *infra*

² Ai sensi del punto 18 dell'art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014 è un'impresa in difficoltà quella che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità

Possono accedere al beneficio anche le imprese che al momento della presentazione della domanda non hanno la sede operativa in Italia ma in altro stato membro dell'Unione europea e perché si impegnino ad aprirne una sul territorio nazionale entro il termine massimo consentito per l'ultimazione dell'investimento e ne attestino l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese³

**CARATTERISTICHE
DEL
FINANZIAMENTO**

- deliberato a copertura degli investimenti e **fino al 100%** degli stessi;
- avere durata massima⁴ di **5 anni** decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva⁵;
- essere deliberato per un valore non inferiore a **20.000 euro**⁶ e non superiore a **4 milioni**⁷ di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascun beneficiario;
- essere erogato in **un'unica soluzione**⁸, entro **30 giorni** dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro **30 giorni** dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva⁹;
- in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della **stipula** del contratto, **l'opzione di acquisto**.

Ciascuna PMI, entro il limite massimo di 4 milioni di euro di finanziamento può presentare **una o più** domande di agevolazione¹⁰.

limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

³ In sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

⁴ Comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi

⁵ Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una **pluralità di beni**, la predetta durata massima decorre dalla data di **consegna dell'ultimo bene**, ovvero alla data di **collaudo**, se successiva.

⁶ Riferito alla singola agevolazione.

⁷ Questo limite massimo è riferito ai finanziamenti corrispondenti alla somma di tutti gli investimenti ammessi dal Mise a favore di una singola PMI a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 69/2013.

⁸ **L'art. 1, comma 95, della Legge di bilancio per l'anno 2021** (n. 178/2020) ha previsto che il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato. Quanto appena precisato vale per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal **1.01.2021**.

⁹ Se la fornitura in leasing finanziario riguardi una **pluralità di beni**, l'erogazione avviene in **più soluzioni**, entro 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene.

¹⁰ Ad eccezione del caso in cui si acquistino, anche in leasing, **beni strumentali** che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano un'autonomia funzionale in quanto, nel rispetto del **principio dell'autonomia funzionale** e al fine di evitare **comportamenti elusivi**, si raccomanda alle imprese di non frazionare l'investimento su più domande.

In considerazione del merito creditizio dell'impresa istante, la banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può **ridurre l'importo** e/o **rideterminare la durata** e/o il profilo di **rimborso** indicati dall'impresa stessa.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Nei limiti e alle condizioni stabiliti nel [Reg. UE n. 651/2014](#):

- a) creazione di un **nuovo stabilimento**;
- b) **ampliamento** di uno stabilimento esistente;
- c) **diversificazione** della produzione di uno stabilimento mediante **prodotti nuovi aggiuntivi**;
- d) **trasformazione** radicale del **processo produttivo** complessivo di uno stabilimento esistente;
- e) acquisizione di **attivi** di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Gli investimenti devono essere avviati¹¹ **successivamente** alla data di trasmissione, a mezzo pec, della domanda di accesso alle agevolazioni.

Gli investimenti di cui alla domanda devono fare riferimento ad **una sola** unità produttiva. Qualora la PMI voglia effettuare investimenti riferiti a **più unità** produttive deve presentare per ogni unità produttiva una **diversa domanda** di agevolazione.

SPESE AMMISSIBILI

Gli investimenti di cui sopra devono riguardare le seguenti spese ammissibili relative all'acquisto, anche in leasing finanziario, di **beni strumentali**, destinati a strutture produttive **già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate** nel territorio nazionale.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad **uso produttivo**¹², **correlati all'attività** svolta dall'impresa ed essere ubicati **presso l'unità produttiva** dell'impresa in cui è destinato ad essere realizzato l'investimento¹³.

Deve trattarsi di beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano **un'autonomia funzionale**.

Al fine di evitare comportamenti elusivi, si raccomanda alle imprese di non frazionare l'investimento su più domande.

Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a **516,46 euro**¹⁴.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese:

¹¹ Per **avvio** degli investimenti s'intende (a seconda di quale condizione si verifichi prima):

- la data di **inizio dei lavori** di costruzione relativi agli investimenti;
- la data del **primo impegno** giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibili gli investimenti.

¹² Vale a dire funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa.

¹³ È bene precisare che l'acquisto di un **impianto di produzione di energia** deve far **parte** di un investimento in beni strumentali all'attività svolta configurabile in una delle tipologie previste. Inoltre, con riferimento alla stessa domanda, gli investimenti dichiarati dalla PMI come investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, se non rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B, non sono ammessi alle agevolazioni e non possono, in tale caso, essere ammessi come investimenti ordinari.

¹⁴ Al netto IVA. Inoltre, qualora nell'ambito della **medesima fornitura** siano previsti **più beni** strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento, di **valore inferiore** al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi **ammissibili** purché riferibili a **un'unica fattura** di importo non inferiore a 516,46 euro.

- per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale¹⁵;
- relative a terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere. Sono esclusi anche "immobilizzazioni in corso e acconti";
- per scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
- per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
- per l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
- relative a commesse interne;
- relative a beni usati o rigenerati;
- per materiali di consumo;
- di funzionamento;
- relative a imposte e tasse;
- relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
- relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
- per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere.

Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere **capitalizzati** e risultare nell'attivo patrimoniale della PMI beneficiaria per almeno tre anni¹⁶.

Inoltre, l'impresa beneficiaria ceda in **prestito d'uso** ad altra impresa attrezzature oggetto di agevolazione (ad esempio stampi), la cessione deve risultare da **contratto** regolarmente registrato dal quale risulti l'**ubicazione** dell'unità locale in cui vengono utilizzate le attrezzature cedute in prestito d'uso nonché la **finalità** produttiva e la **durata** della cessione. Il contratto deve essere tenuto agli atti dall'impresa beneficiaria per potere essere esibito in caso di ispezioni e controlli.

AGEVOLAZIONI

L'agevolazione assume la forma di un **contributo in conto impianti** il cui importo pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a: **2,75%** per gli investimenti ordinari e **3,575%** per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti¹⁷.

Le agevolazioni rientrano fra gli **aiuti di Stato** comunicati in esenzione a valere sui regolamenti comunitari di settore. Tali aiuti **non sono concessi a titolo di "de minimis"**.

¹⁵ Salvi gli investimenti in beni strumentali che **integrano** con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una **nuova funzionalità** nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.

¹⁶ Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni acquistati nell'attivo dello stato patrimoniale. Le imprese in regime di **contabilità semplificata** esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei 13 principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'impresa(ex artt. 47 e 76, DPR n. 445/2000, da tenere agli atti dell'impresa stessa.

¹⁷ Le aliquote possono essere maggiorate di **20** punti percentuali, purché l'intensità massima dell'aiuto non superi il 90% nel caso di investimenti in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici e negli altri casi previsti dal comma 13, art. 14 [Reg. Ue 2014/702](#) (che non coinvolgono i PE). Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell'art. 95 del regolamento (UE) n. 508/2014, nel rispetto di un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50 % della spesa totale ammissibile.

le agevolazioni sono concesse, nel rispetto delle seguenti **intensità di aiuto massime**¹⁸:

- a) il **20%** dei costi ammissibili nel caso delle **piccole** imprese;
- b) il **10%** dei costi ammissibili nel caso delle **medie** imprese.

Le intensità di aiuto sono calcolate in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), che esprime il valore in percentuale dell'aiuto come rapporto dei valori attualizzati delle erogazioni sui costi agevolabili¹⁹.

MODALITA' E TERMINI DOMANDA

Deve essere compilata in [formato elettronico](#) e inviata a mezzo pec agli indirizzi delle [banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione](#)²⁰ sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale. La data di apposizione della firma digitale sul modulo di domanda deve essere precedente o contestuale alla data della PEC che certifica la trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni alle banche/intermediari finanziari pena l'inammissibilità della stessa.

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- nel caso in cui l'impresa sia associata/collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa²¹, redatto utilizzando il "[Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali](#);
- nel caso in cui il contributo sia superiore a **150.000 euro**, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia²².

PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

È articolata come segue:

- Ciascuna banca/intermediario finanziario, previa verifica positiva della documentazione presentata dall'impresa, trasmette al Mise, una sola volta su base mensile la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo;
- entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta richiesta, il Mise provvede a comunicare alla banca/intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali²³.

¹⁸ Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell'art. 2 del Reg. UE n. 2014/1388, che prevede la non applicabilità dello stesso in caso di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro e aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.

¹⁹ Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione del contributo. Il tasso di attualizzazione e rivalutazione è calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel [sito internet](#), una maggiorazione pari a 100 punti base. Per le modalità di calcolo dell'ESL si rinvia alla documentazione ufficiale.

²⁰ L'elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nei siti internet del Ministero: www.mise.gov.it e di ABI: www.abi.it. L'elenco delle banche/intermediari finanziari che abbiano sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi della convenzione, come ivi definito, è pubblicato sul sito internet di CDP: www.cdp.it, di volta in volta aggiornato.

²¹ Ai sensi del DM 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005

²² Utilizzando esclusivamente i [moduli indicati](#).

²³ Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa è disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.

- entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di disponibilità delle risorse erariali da parte del Mise, la banca/intermediario finanziario adotta la delibera di finanziamento.
- entro i successivi dieci giorni dal termine di cui al punto 10.4, la banca/intermediario finanziario trasmette al Mise, attraverso la piattaforma, l'elenco dei finanziamenti deliberati e, con riferimento ad ogni singolo finanziamento una serie di informazioni;
- il Mise entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca/intermediario finanziario, ovvero dalla ricezione della singola delibera di finanziamento, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione: a) dell'ammontare degli investimenti di cui al finanziamento e del relativo contributo, ripartiti in investimenti ordinari e in investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti; b) dell'agevolazione concedibile e del relativo piano di erogazione; c) degli obblighi e degli impegni a carico della PMI beneficiaria.
- il Ministero trasmette quindi il provvedimento di concessione alla PMI e alla banca/intermediario finanziario. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni antimafia, nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, il termine sopra citato è derogato.
- entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione, la PMI beneficiaria **stipula** con la banca/intermediario finanziario il **contratto di finanziamento** precedentemente oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare;
- ciascuna banca/intermediario finanziario comunica al Ministero, tramite piattaforma, l'importo del finanziamento contrattualizzato e del relativo investimento. Qualora il contratto di finanziamento sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di finanziamento, il Ministero procede all'assunzione del conseguente provvedimento di ricalcolo dell'agevolazione;
- per le domande di agevolazione che prevedono entrambe le tipologie di investimenti, nel caso in cui l'importo del finanziamento e/o dell'investimento oggetto del contratto sia inferiore a quello deliberato, la banca/intermediario finanziario deve trasmettere al Ministero, in sede di trasmissione dei dati relativi al contratto di finanziamento, apposita dichiarazione a firma della PMI, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7, riportante l'importo dell'investimento e del relativo finanziamento ripartito tra investimenti ordinari e investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
- qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il termine di cui sopra la banca/intermediario finanziario ne dà motivata comunicazione al Mise, secondo le modalità definite dalla convenzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento. Il Ministero, valutate le motivazioni, procede all'assunzione dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa, in caso di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento, l'eventuale dichiarazione di decadenza dalle agevolazioni già concesse;
- la stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni²⁴.

Qualora si verifichi la condizione di riconoscimento parziale del contributo le PMI interessate hanno facoltà di scegliere se accettare un contributo ridotto, ovvero le richieste di

²⁴ In tal caso, la banca/intermediario finanziario, che intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP, può prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a una diversa provvista, fermi restando i vincoli inerenti alla data di avvio dell'investimento.

prenotazione delle risorse acquisiscono priorità di prenotazione rispetto alla eventuale riapertura dello sportello.

INFORMAZIONI ANTIMAFIA

La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000 euro, ossia nel caso di finanziamento superiore a 1.900.000,00 euro, è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia necessaria per l'accesso a contributi e finanziamenti pubblici.

EROGAZIONE AGEVOLAZIONI

il contributo in conto impianti è erogato dal Mise, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in **un'unica soluzione** per tutte le domande di agevolazione presentate dalle PMI alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021, nonché per le domande già presentate a decorrere:

- a) dal 1.05.2019 e fino al 16.07.2020, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000,00 euro;
- b) dal 17.07.2020 e fino al 31.12.2020, nel caso in cui l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000 euro.

Per le domande di cui ai punti a) e b)²⁵ non rilevano eventuali variazioni in diminuzione dell'ammontare del finanziamento oggetto di delibera conseguenti alla stipula del contratto con la banca o intermediario finanziario, ovvero alla realizzazione di un investimento di importo inferiore rispetto a quello preventivato dalla PMI in sede di domanda.

Le PMI sono tenute a completare l'investimento entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione²⁶. Ad investimento ultimato, la PMI compila, in via esclusivamente telematica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento (modulo DUI). Terminata la fase di compilazione, la piattaforma consente all'impresa beneficiaria la generazione del modulo DUI, contenente l'elenco dei beni oggetto di agevolazione, che deve essere inoltrato al Mise tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore, entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso.

Al fine di attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento della quota unica o della prima quota di contributo la PMI compila, in via esclusivamente telematica, la richiesta unica di erogazione (modulo RU) del contributo in conto impianti. Terminata la fase di compilazione dell'istanza, la piattaforma consente all'impresa proponente la generazione del modulo RU, che deve essere inoltrato al Mise tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o del procuratore, entro e non oltre 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento e previo pagamento a saldo da parte della PMI beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento.

²⁵ Per le domande trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i requisiti di cui ai precedenti punti a) e b), per le quali, quindi, le agevolazioni non sono erogate in un'unica soluzione, bensì in quote annuali le richieste di pagamento successive alla trasmissione del modulo RU o del modulo RQR devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione/pagamento ed entro i 12 mesi successivi a tale termine.

²⁶ è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.

Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione. Il modulo RU deve essere trasmesso al Ministero attraverso la piattaforma, corredato della seguente documentazione:

- a) dichiarazione/i liberatoria/e, redatta/e secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;
- b) nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori;
- c) in caso di contributo superiore a 150.000 euro, qualora vi siano state variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione dedicata del sito del Mise.
- d) in caso l'impresa abbia richiesto il contributo a fronte il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti dell'allegato 6/A, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 8.

Le spese per l'interconnessione e l'integrazione possono essere sostenute anche successivamente al termine di completamento dell'investimento purché entro la data di invio della richiesta unica di erogazione del contributo (modulo RU). Le spese per l'interconnessione e l'integrazione sostenute successivamente al termine di completamento dell'investimento non sono ammissibili al contributo;

Per tutti gli investimenti elencati nella citata prima sezione dell'allegato 6/A, l'erogazione dell'intero contributo concesso, relativo alla macchina e alle relative spese di interconnessione e di integrazione, è subordinata all'invio al Ministero dell'allegato 8. I moduli RU non compilati in via telematica e/o non inoltrati al Ministero attraverso la piattaforma, ovvero compilati e inviati con altre modalità, sono irricevibili.

Le PMI hanno facoltà di presentare contestualmente il modulo DUI e il modulo RU, fermo restando il rispetto del termine di trasmissione del modulo DUI (il termine di completamento dell'investimento) e l'obbligo di previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento.

Il Ministero, ricevuto il modulo RU, procede entro 60 giorni, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio, a erogare il contributo in un'unica soluzione alla PMI o, in alternativa, la prima quota del medesimo contributo nel caso di domande trasmesse dalle PMI alle banche/intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021 che non presentano i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI in merito alla realizzazione dell'investimento, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa e acquisite le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche amministrative, il Ministero può utilizzare, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilità, le informazioni disponibili in altre banche dati anche esterne (a titolo esemplificativo, Registro imprese, Registro Nazionale degli aiuti di Stato, Servizio Durc On Line, Servizio verifica inadempimenti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia, ecc.). Con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i requisiti di cui al precedente

punto 13.1, lettere a) e b), al fine di attivare le verifiche amministrative propedeutiche al pagamento delle quote di contributo, la PMI compila e trasmette al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di pagamento (di seguito: modulo RP).

La predetta procedura telematica di compilazione del modulo RP deve essere effettuata dalla PMI con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine, attraverso la conferma delle seguenti condizioni: essere in regola con gli obblighi previsti dal piano di rimborso del finanziamento bancario o in leasing riportato nel decreto di concessione; assenza di variazioni rispetto alle informazioni già fornite al Ministero in sede di domanda e/o nelle fasi precedenti del procedimento amministrativo.

Il mancato rispetto dei suddetti termini determina la revoca dell'agevolazione. Il Ministero, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla PMI, acquisite, ove richiesto ai sensi del presente paragrafo, le certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici, provvede all'erogazione della quota annua di contributo maturata dall'impresa entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, nei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa nel relativo capitolo di bilancio.

Nel caso siano intervenute delle variazioni rispetto alle informazioni già fornite, la PMI è tenuta a comunicarle al Ministero tramite l'apposita sezione della piattaforma in maniera tempestiva e, in ogni caso, prima della presentazione dei moduli RU e RP. I termini per l'erogazione del contributo si interrompono al fine di consentire al Ministero la verifica delle variazioni comunicate. In tal caso, il Ministero procede all'erogazione del contributo solo a condizione che le variazioni intercorse non evidenzino la sussistenza di uno o più casi di revoca;

Con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1.01.2021, che non presentano i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), nel rispetto del piano pluriennale delle erogazioni previsto dal relativo decreto di concessione, la PMI beneficiaria può richiedere al Ministero il pagamento contestuale di due quote di contributo eventualmente maturate, attraverso la trasmissione del modulo RP.

Il Ministero, nel caso in cui emergano delle irregolarità procede all'erogazione del contributo secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle procedure previste rispettivamente per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero per l'effettuazione della compensazione prevista dal medesimo articolo 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii.

Il Ministero si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine, il Ministero provvede periodicamente a definire un campione delle imprese da sottoporre a controllo al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle stesse imprese in fase di richiesta di erogazione.

il Ministero sospende l'erogazione del contributo qualora la banca/intermediario finanziario comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, nonché nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca.

VARIAZIONI

In fase di realizzazione l'impresa ha facoltà di variare l'oggetto degli investimenti rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che gli investimenti effettivamente sostenuti posseggano tutti i requisiti.

Qualsiasi variazione degli investimenti realizzati non può comunque comportare un incremento del contributo concesso.

L'impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa.

Fatto salvo il caso di attrezzature cedute in prestito d'uso, di cui al punto 7.8, i beni acquisiti e installati presso l'unità produttiva indicata in sede di domanda non possono essere destinati ad altra unità produttiva nei 3 anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento. In caso di variazioni che interessano l'ubicazione dell'unità produttiva oggetto dell'investimento rispetto a quanto indicato in domanda, l'impresa trasmette, a mezzo PEC, alla banca/intermediario finanziario e, tramite piattaforma, al Ministero formale comunicazione della variazione con indicazione della nuova ubicazione.

Nel caso in cui intervenga una variazione del soggetto beneficiario per effetto di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il soggetto subentrante ne dà comunicazione, tramite PEC, alla banca/intermediario finanziario; quest'ultima, verificato positivamente il rispetto, in capo al soggetto subentrante dei requisiti dovrà trasmettere, tramite piattaforma, al Ministero:

- a) richiesta da parte del nuovo soggetto di subentro nella titolarità della concessione delle agevolazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti per i soggetti beneficiari e contenente altresì l'impegno, da parte dello stesso, al rispetto delle obbligazioni previste nel provvedimento di concessione;
- b) documentazione attestante il subentro del nuovo soggetto nella titolarità del finanziamento e il rispetto da parte dello stesso dei requisiti anzidetti, nonché copia dell'atto relativo all'operazione societaria in questione.

Il Ministero, verificata positivamente la documentazione ricevuta, adotta il provvedimento di conferma delle agevolazioni in capo al soggetto subentrante e lo trasmette, a mezzo PEC, al nuovo soggetto beneficiario, nonché alla banca/intermediario finanziario.

PER SAPERNE DI PIU'

Consulta le [FAQ](#) predisposte dal Mise